

28545/15

45



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica

del 16.6.2015

Sentenza n. 1310

Reg. gen. n. 53629/2014

composta dai signori

dott. Mario Gentile

Presidente

dott. Domenico Gallo

Consigliere

dott.ssa Margherita Taddei

Consigliere

dott. Geppino Rago

Consigliere

dott. Andrea Pellegrino

Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di Galli Giovanni, n. a Terni il 24.08.1945, rappresentato e assistito dall'avv. Antonio Mattiangeli, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, n. 361/2013, in data 29.11.2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per prescrizione nonché l'annullamento degli effetti civili con rinvio al giudice competente in grado di appello;

sentita la discussione dell'avv. Pietro Odoardo Vincentini nell'interesse della parte civile Ronchini Stefano che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Galli

Giovanni, confermando le precedenti statuizioni civili e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio da liquidarsi nell'importo di euro 3.500,00 oltre IVA e CPA;
sentita la discussione dell'avv. Antonio Mattiangeli per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29.11.2013, la Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata in data 09.11.2012 dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, dichiarava Galli Giovanni responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata (consumato in data antecedente e prossima al 13.06.2006) limitatamente alla somma di euro 49.193,88 (per il pagamento di un debito personale derivante dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rieti in data 10.02.2006 in favore degli avvocati Gianni e Francesco Persio) e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, con i doppi benefici di legge; condannava altresì Galli Giovanni al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita Ronchini Stefano, da liquidarsi in separata sede.

1.1. Secondo l'accusa il Galli, nella sua qualità di amministratore del condominio "Residence Belvedere Tre Faggi" situato in località Pian de Valli Terminillo (RI), al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava della somma complessiva di circa euro 77.992,88, utilizzandola per pagare propri debiti personali, di cui euro 3.797,53 (per pagamenti proprio abbonamento Sky dal dicembre 2002 all'aprile 2007), euro 25.000,82 (importo totale di assegni emessi in favore di se stesso), euro 49.193,88 (risarcimento Avv. Pennesi Perzio Francesco e Avv. Renato Chiaranti a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Rieti), prelevandola dal conto corrente acceso presso la Banca Intesa agenzia di Terni, Viale Turati, intestato al sopracitato condominio (con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di

rilevante gravità e l'aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera).

2. Avverso detta pronuncia, Galli Giovanni, a mezzo difensore, propone ricorso per cassazione per lamentare:

-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 646 cod. pen., 1130, 1132 e 1710 cod. civ. (primo motivo);

-violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 646 e 42 cod. pen. con riferimento agli artt. 1130, 1708, 1710 e 2731 cod. civ. (secondo motivo);

-violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 646 e 47 cod. pen. con riferimento agli artt. 166, 167 e 137 cod. proc. civ. (terzo motivo);

-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di legge e/o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 646 cod. pen. con riferimento agli artt. 50 cod. pen. e 530, comma 3 cod. proc. pen. (quarto motivo);

-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 1136, 1137 cod. civ. e 74 cod. proc. pen. (quinto motivo).

2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita nonostante la carenza dell'elemento oggettivo del delitto. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la restituzione delle somme gestite dall'amministratore condominiale per conto dell'ente avviene in seguito al rendiconto annuale ovvero, ove ciò non avvenga, allorché la gestione si conclude: all'uopo, la giurisprudenza ha reiteratamente rilevato che, l'amministratore di condominio è imputabile per il delitto di appropriazione indebita nel momento in cui si appropri indebitamente di parte delle somme riscosse dai condomini per le spese comuni, distraendo il denaro per finalità estranee al suo ruolo di amministratore ed omettendo poi di restituirlo. Nella fattispecie, la consumazione del delitto *de quo*, si

sarebbe potuta verificare solo laddove, conclusa la sua attività, il Galli avesse omesso di dar debitamente conto della somma utilizzata per pagare sorte e spese legali della sentenza del Tribunale di Rieti, ma questo, in realtà, non era avvenuto.

2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto provata la volontarietà della condotta dallo stesso tenuta con motivazione largamente contraddittoria e fondandosi su considerazioni apodittiche ed erronee.

2.3. In relazione al terzo motivo, evidenzia il ricorrente come i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Rieti sono tutti relativi a vicende strettamente connesse all'adempimento dell'ufficio di amministratore del Galli, ed in particolare a decisioni dallo stesso adottate nell'interesse del condominio. La Corte territoriale, per contro, assume apoditticamente che il Galli, pur non essendo un operatore del diritto, possa aver avuto perfetta cognizione del contenuto e del significato dell'atto di citazione nonché della relata di notifica dello stesso. L'erronea interpretazione delle norme civilistiche e procedurali-civilistiche richiama la figura dell'art. 47 cod. pen., che si configura laddove un soggetto sbaglia su di una legge diversa dalla legge penale, ovvero nel caso in cui il soggetto abbia una falsa rappresentazione della vicenda, ma il suo errore ricade sull'interpretazione della legge civile, non della realtà fattuale. In tale ipotesi si deve escludere la colpevolezza perché ricorre l'errore sul fatto, derivante da un errore di diritto extra penale.

2.4. In relazione al quarto motivo, evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere il Galli anche alla luce dell'art. 50 cod. pen., sviluppandosi l'intera vicenda intorno a questioni di natura prettamente civilistica, ed in particolare alla delibera assembleare del 15.07.2007 con cui l'assemblea del condominio Belvedere Tre Faggi approvava il consuntivo contenente, tra l'altro, la somma di cui, a dire dell'impugnata sentenza, il Galli si sarebbe appropriato.

2.5. In relazione al quinto motivo, rileva il ricorrente come la Corte territoriale non avrebbe dovuto condannare l'imputato al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, in quanto le delibere dell'assemblea prese in conformità della normativa prevista dal codice civile (art. 1136 cod. civ.), non impugnate nei termini di legge (art.

N

1137 cod. civ.), hanno valore per tutti i condomini anche dissenzienti: il Ronchini, odierna parte civile, avrebbe dovuto impugnare la delibera entro trenta giorni dalla sua adozione, ma ciò non era avvenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in tutte le censure proposte, non appare manifestamente infondato, circostanza che impone di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e conferma delle statuizioni civili.

2. Va, infatti, preliminarmente evidenziato che il reato in parola, consumato in data anteriore e prossima al 13.06.2006, risulta essersi prescritto in data 13.12.2013 tenuto conto degli eventi interruttivi.

E' noto l'insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. U, sent. n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conforme, Sez. 5, sent. n. 588 del 04/10/2013, dep. 09/01/2014, Zambonini, Rv. 258670), secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.

Ciò posto, va tuttavia ricordato che, sempre secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen., per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo o in secondo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi di sentenza che concernono gli interessi civili, comporta come conseguenza che i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen.: con la conseguenza che, laddove la sentenza d'appello non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato, s'impone un suo annullamento con rinvio limitatamente alla conferma delle statuizioni

civili.

Fermo quanto procede, preso atto che nel quinto motivo di doglianza del ricorso, si propone censura avverso i capi concernenti gli interessi civili, i motivi d'impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente.

3. Prima di procedere alla trattazione unitaria dei primi tre motivi di doglianza proposti in ragione delle reciproche interazioni esistenti, ritiene il Collegio di dover ricordare come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Suprema Corte essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

3.1. Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte, quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più adeguata e convincente valutazione delle risultanze processuali: da qui la necessità di limitare la verifica all'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto.

3.2. Invero, occorre certamente escludere l'esistenza di un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in presenza di un congruo apparato argomentativo a sostegno della decisione che le apodittiche asserzioni di parte, peraltro prive di concreta efficacia dimostrativa degli assunti, non riescono in alcun modo a scalfire.

3.3. Censura il giudice d'appello le conclusioni a cui giunge il giudice di primo grado che aveva affermato che "l'equivocità della citazione e la problematicità della questione circa la individuazione della parte convenuta in giudizio, come pure la consapevole volontà manifestata dalla stragrande maggioranza dei condomini, assumono rilevanza anche per valutare nella condotta tenuta dal Gaili al momento del prelievo del denaro necessario per effettuare il pagamento, la sussistenza o meno di elementi sintomatici rivelatori del dolo

necessario ad Integrare il reato contestato ... vi è ragione di credere che il Galli potesse essere convinto, nell'effettuare il pagamento ... di agire con il consenso dei condomini, in realtà poi effettivamente manifestato anche con atti formali" riconoscendo come tale argomentazione fosse stata condivisibilmente censurata nel proposto appello.

3.4. Chiarito che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, sent. n. 29451 del 17/05/2013, dep. 10/07/2013, Maxia, Rv. 257232), osserva il giudice di secondo grado: "... il primo giudice dà particolare rilievo alla citazione in giudizio che sarebbe stata equivoca in ordine al soggetto o ai soggetti convenuti in giudizio. Tale argomento, dovendosi valutare l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita attribuito al Galli Giovanni, assumerebbe rilievo ove il convenuto avesse effettivamente equivocato sul contenuto dell'atto di citazione e cioè se con esso era convenuto il Galli Giovanni unitamente al condominio ovvero il solo Galli Giovanni e se tale equivoco fosse perdurato nel giudizio e *in primis* nella comparsa di costituzione e risposta. Ebbene, Galli Giovanni nel costituirsi in giudizio, ha tenuto a sgomberare il campo da ogni possibile equivoco. In detto atto è infatti scritto che *"In primo luogo si sottolinea che il Galli Giovanni con la presente comparsa intende costituirsi in proprio e quale amministratore del Condominio Tre Faggi di Terminillo, intesa questa ultima come qualità soggettiva, ma non anche nell'interesse e per conto del Condominio il quale ... non risulta essere stato convenuto nel presente giudizio come ben può rilevarsi sia dall'atto di citazione che dalla relata di notifica dello stesso"*. Nel medesimo atto di costituzione e risposta era inoltre chiesta la riunione del procedimento *"con altri due procedimenti aventi identico oggetto e causa pendenti promossi da Avv. Francesco Persio e Associazione Professionale Studio Legale Pennesi Persio sempre contro il sig. Galli Giovanni"*.

3.5. Lo stesso Galli Giovanni aveva infatti chiaramente esposto nella comparsa di costituzione e risposta, addirittura sottolineandolo, che non agiva anche nell'interesse e per conto del Condominio ...; ... a ciò

si agglunga che non risulta che Galli Giovanni prima di costituirsi in giudizio abbia convocato l'assemblea e che l'assemblea si sia convocata sulla costituzione in giudizio ...": da qui la testuale conclusione, ampiamente giustificata, della Corte territoriale secondo la quale "... non si vede quindi quale margine di incertezza, quale possibile equivoco in ordine ai soggetti convenuti e costituitisi in giudizio, possa prospettarsi. Deve invece ritenersi che Galli Giovanni era pienamente consapevole che la causa era stata instaurata nei suoi confronti e che si era costituito, resistendo alle avversarie pretese, nel proprio esclusivo e personale Interesse".

4. Con specifico riguardo al quarto motivo di ricorso, anch'esso - come gli altri - infondato, va necessariamente premesso che secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, non è applicabile la scriminante putativa del consenso dell'avente diritto ove debba escludersi, in base alle circostanze, la ragionevole persuasione di operare con l'approvazione della persona che può validamente disporre del diritto (Sez. 6, sent. n. 20944 del 15/04/2011, dep. 25/05/2011, Cavalli, Rv. 250065).

4.1. In altre parole, ai fini dell'applicabilità dell'art. 50 cod. pen., è necessario il requisito della effettività e a nulla vale la convinzione ipotetica ed eventuale che il consenso sarebbe stato dato se richiesto. Sulla base di questi principi, appare assai arduo affermare che l'imputato ben poteva nutrire la convinzione, non ipotetica ed eventuale, ma ragionevole e concreta che il consenso dei condomini sarebbe stato dato se richiesto.

Invero, in modo del tutto giustificato, la Corte territoriale, trae la conclusione dell'inesistenza dell'esimente del consenso dell'avente diritto, anche sotto il profilo della putatività, da tre oggettivi elementi di fatto:

- il primo, costituito dal fatto che la costituzione in giudizio del Galli sia avvenuta, innanzitutto, in proprio;
- il secondo, costituito dal fatto che le vicende esposte negli atti di citazione presentati nei confronti del Galli attenevano a comportamenti personali dell'imputato, sia pure posti in essere nella qualità di amministratore del condominio;
- il terzo, costituito dal fatto che il Galli, prima di costituirsi in giudizio, non aveva comunque provveduto a convocare l'assemblea per

l'eventuale autorizzazione a resistere in giudizio.

4.2. Da qui la conclusione della Corte territoriale: "la situazione era ... ben chiara e chiaramente risulta essere stata percepita dai Galli: il condominio non era stato convenuto e lui agiva nel proprio esclusivo interesse per difendersi in ordine a pretese basate su suoi personali comportamenti. Di conseguenza, aver fatto fronte al pagamento impostogli dalla sentenza del Tribunale di Rieti con denaro dei condomini integra il delitto di appropriazione indebita al riguardo contestatogli. Che poi l'assemblea del condominio abbia approvato a maggioranza l'avvenuto pagamento non vale ad escludere la sussistenza del reato che col pagamento si era consumato": delibera, quest'ultima, che, nell'approvare il bilancio consuntivo comprensivo del pagamento in questione, ben può paventarsi essere stata l'effetto dell'induzione in errore dell'assemblea da parte dello stesso Galli, piuttosto che una consapevole determinazione da parte dei condomini di accollarsi il debito, pur nella consapevolezza che la condanna in primo grado era avvenuta a carico della persona fisica del Galli.

5. Infondato è il quinto motivo di censura.

E' sufficiente a tal fine evidenziare che la generica condanna risarcitoria è in diretta correlazione alla valutata ricorrenza di conseguenze di danno in capo all'istante a seguito della condotta di reato accertata a carico dell'imputato ricorrente: censura - quella difensiva - che si rileva comunque tardiva in quanto la parte non ha dimostrato, sulla base dell'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, di averla tempestivamente proposta *in limine litis*, ossia formalmente opponendosi alla costituzione in giudizio della predetta parte civile.

6. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione deve seguire la conferma delle statuizioni civili, giuste le previsioni di cui all'art. 578 cod. proc. pen..

6.1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, il rievamento in sede di legittimità della sopravvenuta estinzione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di condanna impugnata di un vizio di carenza motivazionale, comporta, ai fini penali, l'annullamento senza rinvio in conseguenza della predetta causa estintiva e, ai fini civili, l'annullamento con rinvio allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Sez.

5, sent. n. 21251 del 26/03/2013, dep. 17/05/2013, Vergati e altro, Rv. 255654).

6.2. Nella fattispecie che ci occupa, la mancanza di un vizio di motivazione, non solo rende impraticabile l'annullamento con rinvio al giudice penale ma altrettanto impedisce il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, rinvio che presuppone o il già definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato in sede penale (fermi gli effetti penali della sentenza, inciso che neppure testualmente sembra includere gli effetti della declaratoria di estinzione del reato), o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso una sentenza di proscioglimento dell'imputato.

6.3. Peraltro, poiché in caso di costituzione di parte civile, la cognizione del giudice penale si estende alla responsabilità civile derivante dall'accertamento del fatto costituente reato, la disposizione di cui all'art. 622 cod. proc. pen. - derogando a tale cognizione di duplice natura, sia penale che civile - non appare suscettibile di interpretazione analogica al di fuori delle ipotesi, espressamente previste, pena la sottrazione al giudice penale della cognizione dell'azione civile in tutti i casi di declaratoria di estinzione del reato affetta da motivazione difettosa in punto statuizioni civili: conseguenza, quest'ultima, che appare in contrasto con la generale previsione dell'art. 578 cod. proc. pen. la quale statuisce, nei caso di dichiarazione da parte del giudice di appello o di cassazione di estinzione del reato per amnistia o prescrizione laddove vi sia stata pronuncia di condanna, anche generica, dell'imputato alle restituzioni o al risarcimento dei danni, l'obbligo per il predetto giudice di pronunciarsi sull'impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili, senza alcun onere di attivazione a carico della persona offesa, costituita parte civile.

6.4. È quindi connaturale con tale sistema processuale che, solo allorché la corte di cassazione non sia in grado di pronunciarsi per errori di motivazione o di diritto contenuti nella sentenza di secondo grado impugnata, la decisione di cui all'art. 578 cod. proc. pen., deve essere necessariamente rimessa allo stesso giudice di appello che ha emesso, in sede penale, il provvedimento annullato: tale conclusione è del resto corroborata dal rilievo che l'accertamento dell'an

presuppone, in tale ipotesi, l'accertamento della responsabilità per il reato, di esclusiva competenza del giudice penale, il quale è facultizzato all'utilizzo del materiale probatorio acquisito, senza alcun onere di impulso a carico della parte civile, e all'esercizio di poteri di ufficio in materia di acquisizione probatoria, che non trovano corrispondenza nel processo civile.

6.5. Il diverso indirizzo avrebbe quindi, contro ogni logica, l'effetto perverso di annullare i vantaggi correlati alla costituzione di parte civile nel processo penale, solo perché il decorso del tempo, che esula da qualunque possibilità di controllo della parte civile, abbia determinato l'estinzione del reato, obbligando l'offeso ad intraprendere *ex novo* l'azione civile nella relativa sede, con tutti i conseguenti oneri a carico della parte attrice, così ponendo nel nulla la scelta, tra l'altro in linea con criteri di economia processuale, di innestare l'azione civile nel processo penale.

6.6. Allorquando, invece, come nella presente fattispecie, il giudice di legittimità non rilevi né violazioni di legge né vizi di motivazione, la pronuncia civile, ancorché di condanna generica, del giudice di merito non può che trovare conferma, non giustificandosi ad alcun titolo il rinvio al giudice penale.

7. Il ricorrente va infine condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Ronchini Stefano che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Ronchini Stefano che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.6.2015

Il Consigliere estensore

Dott. Andrea Pellegrino



Il Presidente

Dott. Marlo Gentile



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 03-07-2015



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

